



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26/04/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA TRA I COMUNI DI INVERIGO (CAPOFILA), DI LURAGO D'ERBA, LAMBRUGO, COSTA MASNAGA

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Aprile alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	SI
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	SI
BIANCO ANDREA	SI
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 0

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza, PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26.04.2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI INVERIGO (CAPOFILA), DI LURAGO D'ERBA, LAMBRUGO E COSTA MASNAGA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN AMBITO AI FONDI DELLA RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2022**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in ordine al punto oggetto di approvazione, relaziona sull'argomento e fa presente che il punto è stato inserito all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, al fine di rispettare le tempistiche richieste dal bando. Il Sindaco passa la parola all'Assessore esterno M. Corbetta il quale provvede a offrire una spiegazione del progetto che si intende proporre. L'assessore M. Corbetta spiega che si tratta di uno dei bandi del PNRR, a cui in origine erano ammessi solo i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e che è stato successivamente esteso anche ai Comuni più piccoli che raggiungano quella soglia di popolazione a seguito di convenzionamento. Prosegue spiegando che i Comuni possono essere contermini o meno, e che, nel caso di specie, i comuni di Lurago D'Erba, Lambrugo, Inverigo e Costa Masnaga lo sono. L'obiettivo dei progetti deve essere duplice, sia superare criticità esistenti che siano state eventualmente rilevate, sia avere ricadute positive sulla comunità di riferimento. Il progetto che si sta valutando ha ad oggetto la messa in sicurezza della intera rete di pista ciclopedonale già esistente ma frazionata nei diversi comuni. Il finanziamento previsto è di 4 milioni di euro a carico interamente dello Stato. Il Comune capofila viene individuato nel Comune di Inverigo che si occuperà della realizzazione della gara e dei lavori. Il progetto verosimilmente prevederà la realizzazione di due piccoli ponti di collegamento tra i Comuni di Lurago D'Erba e Lambrugo e arriverà fino alla stazione di Costa Masnaga.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco e dell'Assessore esterno M. Corbetta;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione. Interviene il Consigliere Comunale B. Anzani il quale domanda come mai non è stato coinvolto il Comune di Merone che logisticamente avrebbe offerto forse un percorso più agevole. Il Sindaco risponde che il Comune di Merone ha aderito a una diversa proposta progettuale.

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

**PREMESSO** che l'insorgere della pandemia da COVID-19, all'inizio del 2020, ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio nell'Unione Europea e nel mondo, richiedendo una reazione urgente e coordinata sia a livello della stessa Unione che a livello nazionale per far fronte alle enormi conseguenze

economiche e sociali della stessa pandemia; In particolare, la crisi legata all'emergenza pandemica in corso, così come già successo durante la precedente crisi economica e finanziaria del 2009, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari e di welfare basati su robuste strutture economiche e sociali aiuta gli Stati membri a reagire con maggiore efficacia e in modo equo e inclusivo agli shock, registrando una più rapida ripresa.

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e in particolare l'art. 4, il quale testualmente recita:

- *“Articolo 4 - Obiettivi generali e specifici:*

*1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi(...). 2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati”.*

**EVIDENZIATO** che:

-in questo contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa;

- il suddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

**RICHIAMATI:**

-la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale all'art. 1, commi 42 e 42 - bis, ha previsto:

*“42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.*

*42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e*

2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.”;

-il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone che: “*Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2023-2024, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate (...)*”;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 il quale, in attuazione di quanto previsto dal precitato comma 43 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 2 ha stabilito:

“*1. Hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 4. (...)*”;

-l'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 il quale, sulla scorta dell'iniziativa promossa nel 2021 per Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, ha esteso la possibilità di presentare progetti di rigenerazione urbana a Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione complessivamente superiore a 15mila abitanti;

-in particolare, i commi 534 e 535 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024.*”, i quali prevedono:

“*534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.*

*535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:*

*a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione*

superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.”;

-il comma 536 dell'art. 1 della precitata Legge n. 234/2021, il quale definisce gli ambiti di intervento relativi ai contributi di cui al comma sopra citato 534 e, precisamente, stabilisce:

“536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;”.

**PRECISATO**, pertanto, che le risorse per i progetti di rigenerazione urbana di cui si tratta sono a valere sui fondi PNRR;

**EVIDENZIATO**, altresì, che in sede di conversione del Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, la Legge di conversione 28.03.2022, n. 25 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 28.03.2022, n. 73 S.O. n. 13/L), all'art. 13-sexies, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana” ha stabilito che “All'articolo 1, comma 536, alinea, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

**PRESO ATTO** dell'importanza di promuovere una progettazione e una programmazione territoriale unitaria e integrata, attraverso il ricorso ad un'articolazione organizzativa non limitata alle singole municipalità, ma che ricomprenda le realtà geograficamente contigue, al fine di sviluppare strategie comuni che consentano di reperire e intercettare le numerose risorse che da adesso in poi potranno essere intercettate dagli enti locali, nell'ambito delle strategie di ripresa innanzi illustrate;

**RITENUTO** pervenire alla formazione di un'aggregazione di Comuni in forma associata, con capacità di bacino abitanti superiore a 15.000, finalizzata ad accedere alle risorse di cui al comma 534 della Legge 30

dicembre 2021, n. 234, per progetti di rigenerazione urbana;

**RICHIAMATO**, pertanto, l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

*“Art. 30 - Convenzioni*

*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*

*2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

*3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

*4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”;*

**VISTA** l'affinità e la storia che accomuna i Comuni di Inverigo (CO), Lurago d'Erba (CO), Lambrugo (CO) e Costa Masnaga (LC), si ritiene opportuno, al fine della richiesta di contributo di cui sopra, dare vita ad una associazione tra Enti in modo da costruire, nel reciproco interesse, progettualità di valore mettendo a sistema le esigenze dei territori e le opportunità offerte dalla citata Legge di Stabilità 2022 nonché quelle offerte dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

**CONSIDERATO**, pertanto, che lo strumento giuridico più indicato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra delineato è la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e che i Comuni di Inverigo (CO), Lurago d'Erba (CO), Lambrugo (CO) e Costa Masnaga (LC) intendono farvi ricorso per presentare congiuntamente la richiesta di contributo di cui al comma 536 del citato art. 1 della Legge di Stabilità 2022 ai fini della realizzazione di un progetto integrato da realizzarsi da parte dei soggetti associati;

**PRECISATO** che le Amministrazioni Comunali coinvolte, nell'ambito delle iniziative promosse all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ritengono di promuovere il progetto *“Realizzazione di una pista ciclo-pedonale, lungo la Strada Provinciale n. 41 “Vallassina”, da Inverigo, attraversando Lurago d'Erba a Lambrugo (stazione) e su strade comunali fino a Costa Masnaga”;*

**PRECISATO**, altresì, che tale progetto mira a creare le condizioni infrastrutturali per realizzare una rete diffusa di servizi territoriali a favore di soggetti sensibili (anziani, adulti disabili, famiglie disagiate, ecc..) in condizioni di vulnerabilità, fragilità, cronicità e parziale non autosufficienza mediante la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile;

**TENUTO CONTO** che, essendo quest'ultimo un progetto integrato da realizzarsi da parte di soggetti associati, occorre individuare e disciplinare con specifico accordo sottoscritto da ciascun Ente partecipante gli aspetti che regolano i rapporti tra i Comuni sopra citati, individuando quello cui è affidata la funzione di

coordinatore del costituendo partenariato, in particolare nella fase di presentazione del progetto integrato, e il ruolo di unico referente nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti amministrativi di predisposizione e presentazione della proposta;

**RITENUTO** assegnare la funzione di coordinamento e la delega al Comune di Inverigo (CO) - soggetto individuato come **Capofila** - che operi per sé e per conto dei Comuni deleganti, al fine della redazione di un progetto comune di sviluppo locale ultracomunale in vista dell'imminente scadenza del 30 aprile 2022;

**ESAMINATO** il testo della convenzione tra i Comuni di Inverigo (Ente capofila), Lurago d'Erba, Lambrugo e Costa Masnaga, per la *“Realizzazione di una pista ciclo-pedonale, lungo la Strada Provinciale n. 41 “Vallassina”, da Inverigo attraversando Lurago d'Erba a Lambrugo e su strade comunali fino a Costa Masnaga”*, nel testo allegato al presente atto;

**ACQUISITO**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio Amministrativo;

**VISTO** il parere favorevole della commissione lavori pubblici, ambiente e territorio, espresso nella seduta del 26.4.2022

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi con separata votazione espressa con le modalità e le forme di legge ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra i Comuni di Inverigo (Ente capofila), Lurago d'Erba, Lambrugo e Costa Masnaga, per la *“Realizzazione di una pista ciclo-pedonale, lungo la Strada Provinciale n. 41 “Vallassina”, da Inverigo attraversando Lurago d'Erba a Lambrugo e su strade comunali fino a Costa Masnaga”*, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. **DI DISPORRE** che questa Amministrazione presenti istanza in ambito al Fondo di finanziamento degli interventi comunali di rigenerazione urbana di cui ai commi 534 e 535 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in forma aggregata tra i Comuni di Inverigo, Lurago d'Erba, Lambrugo e Costa Masnaga, la cui popolazione supera i 15.000 abitanti complessivi, attribuendo al Comune di Inverigo il ruolo di Ente capofila.

3. **DI STABILIRE** che in ambito al Fondo di cui al punto 2) del presente atto venga candidato il progetto denominato *“Realizzazione di una pista ciclo-pedonale, lungo la Strada Provinciale n. 41 “Vallassina”, da Inverigo attraversando Lurago d'Erba a Lambrugo e su strade comunali fino a Costa Masnaga”*;

4. **DI PRECISARE** che trattasi di progetto che mira a creare le condizioni infrastrutturali per realizzare una rete diffusa di servizi territoriali a favore di soggetti (anziani, adulti disabili, famiglie disagiate, ecc..) in

condizioni di vulnerabilità, fragilità, cronicità e parziale non autosufficienza;

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici - tutti gli atti connessi e conseguenti l'adozione della relativa deliberazione e al Sindaco la sottoscrizione della convenzione;

6. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'albo online, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza amministrativa;

8. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia a quanto deliberato al fine di rispettare le tempistiche previste nel bando.

La seduta è tolta alle ore 20.00



### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 354 del 20/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **TAVOLA ENRICA** in data **26/04/2022**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**PANZERI SABINA**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 462**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 28/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.